

STATUTI DELL'ASSOCIAZIONE NASCERE BENE TICINO

ART.1 - NOME E SEDE

L'Associazione Nascere Bene Ticino (ANBT) è costituita ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

L'Associazione ha uno scopo di natura umanitaria, è aconfessionale e apolitica, e non ha fini di lucro.

La sede si trova presso la "Casa Maternità e Nascita *lediecilune*", in Via Guglielmo Canevascini 4, 6900 Lugano.

L'Associazione può aderire a organizzazioni o associazioni che contribuiscono a raggiungere i suoi scopi.

ART.2 - SCOPI

Fornire ai futuri genitori informazioni generali sull'esperienza legata alla nascita e in particolare sulla fisiologia del parto, affinché possano scegliere consapevolmente in che modo desiderano fare nascere i loro bambini e possano rimanere protagonisti del parto, dell'accoglienza e delle cure che vogliono offrire alla loro creatura.

Sostenere il lavoro di levatrici e doule che accompagnano e sostengono i genitori in modo continuato durante la gravidanza, il parto (se richiesto) e il post-parto, promuovendo la fiducia, l'autonomia e l'intimità che favoriscono il parto naturale (fisiologico).

Sensibilizzare le autorità politiche e sanitarie del Canton Ticino alla necessità di creare nuove strutture e di migliorare quelle esistenti e i relativi protocolli ospedalieri, per favorire il parto naturale (fisiologico) e permettere ai bambini di nascere bene. In particolare l'Associazione sostiene la creazione di una casa del parto, promuove il parto a domicilio e il sistema delle levatrici indipendenti accreditate (*sages-femmes agréées*) negli ospedali.

ART.3 - MEZZI

Per perseguire i suoi scopi, l'Associazione è finanziata con i seguenti mezzi:

- contributi dei suoi membri attivi, il cui ammontare è deciso dall'assemblea;
- contributi dei membri sostenitori, il cui ammontare minimo è deciso dall'Assemblea;
- sussidi da parte di enti pubblici o privati senza fini di lucro che, su richiesta del Comitato, accettano di sostenere gli scopi e l'attività dell'Associazione;
- donazioni a fondo perso da parte di persone fisiche o giuridiche, la cui accettazione è decisa dal Comitato.
- eventuali introiti dovuti ad altre attività.

ART.4 - MEMBRI

Membri/e attivi/e

Sono membri/e attivi/e i/le fondatori/trici dell'Associazione.

Il Comitato eletto potrà in seguito decidere sull'adesione all'Associazione da parte di nuovi/e membri/e attivi/e (persone singole o coppie) che ne facessero richiesta, purché condividano i suoi scopi e contribuiscano regolarmente alla sua gestione e all'organizzazione delle sue attività.

I/le membri/e attivi/e hanno il diritto di voto nell'Assemblea.

Membri/e sostenitori/trici

I/le membri/e sostenitori/trici sono soci/e passivi/e, ossia persone fisiche, famiglie o persone giuridiche, che aderiscono agli scopi dell'Associazione e pagano una quota annuale minima.

I/le membri/e sostenitori/trici hanno il diritto di ricevere regolarmente le informazioni diramate dall'Associazione e di partecipare a tutte le sue attività pubbliche (con priorità e facilitazioni, qualora fossero a pagamento e con posti limitati).

I/le membri/e sostenitori/trici non hanno il diritto di voto.

Membri/e onorari/e

Sono membri/e onorari/e le persone fisiche o giuridiche, gli enti e le fondazioni, che sostengono finanziariamente o moralmente l'Associazione.

La loro qualità di soci/e onorari/e è decisa dall'Assemblea su proposta del Comitato.

I/le membri/e onorari/e non sono tenuti/e a pagare le quote e non hanno diritto di voto.

ART. 5 CESSAZIONE DELL'APPARTENENZA

L'appartenenza all'Associazione cessa mediante dimissioni, esclusione o decesso.

Le dimissioni sono possibili in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta.

Il mancato pagamento della quota annuale da parte di un/a membro/a attivo/a o sostenitore/trice, nonostante un richiamo, equivale alle dimissioni.

Un/a membro/a può essere escluso/a dall'Associazione in qualsiasi momento senza fornire un motivo. Il Comitato delibera in merito all'esclusione; il/la membro/a escluso può presentare ricorso all'Assemblea generale.

ART.6 – GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

a) L'Assemblea generale

È l'organo supremo dell'Associazione.

L'Assemblea generale ordinaria ha luogo annualmente nei primi tre mesi dell'anno.

I/le membri/e attivi/e sono invitati all'Assemblea generale ordinaria con almeno 2 settimane di anticipo per iscritto, e ricevono in allegato l'ordine del giorno.

L'Assemblea generale ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) Elezione o revoca del Comitato e dei/lle revisori/e dei conti
- b) Elaborazione e modifica degli statuti
- c) Approvazione del conto annuale e del rapporto dei/lle revisori/e
- d) Deliberazione in merito al budget annuo
- e) Decisione del contributo minimo dei/lle membri/e (attivi/e e sostenitori/trici)
- f) Decisioni concernenti i ricorsi in casi di esclusioni
- g) Discussione e approvazione del rapporto di attività del Comitato e del programma per le attività future.
- h) Discussione e decisioni concernenti proposte inoltrate da membri/e attivi/e con almeno 3 settimane di anticipo.
- i) Designazione di un organo di mediazione (persona o istituzione) cui ricorrere in caso di conflitti interni.

L'Assemblea può essere convocata in ogni momento su richiesta del Comitato o di 1/5 dei/lle membri/e attivi/e. L'Assemblea regolarmente convocata è valida indipendentemente dal numero di membri/e presenti tranne nei casi esplicitamente previsti dallo statuto o dalla legge.

In seno all'Assemblea ogni membro/a attivo/a ha diritto a un voto.

Le decisioni sono prese con il metodo del consenso o -in via subordinata- con una semplice maggioranza dei/lle presenti.

In caso di conflitto si ricorre a un organo di mediazione.

b) Il Comitato

Il comitato è composto con almeno 3 membri/e attivi/e eletti/e dall'Assemblea e al suo interno designa:

- presidente
- segretario/a
- cassiere/a

Le decisioni sono prese con il metodo del consenso o -in via subordinata- con una semplice maggioranza dei/le presenti. In caso di parità decide il voto del/la presidente.

Il Comitato rappresenta l'Associazione all'esterno e gestisce le attività correnti.

I/le suoi/e membri/e non sono remunerati/e e hanno diritto solo al rimborso delle spese approvate dal Comitato.

c) I Revisori

L'Assemblea elegge annualmente due Revisori/e dei conti, i/le quali controllano la contabilità almeno una volta all'anno e presentano un rapporto all'assemblea ordinaria.

I/le revisori/e dei conti non possono far parte del Comitato.

ART.7 – FIRMA E RESPONSABILITÀ

L'Associazione è vincolata dalla firma collettiva del/la presidente congiuntamente a un ulteriore membro/a del Comitato.

Per i debiti dell'Associazione risponde solo il patrimonio dell'Associazione.

È esclusa la responsabilità personale dei/le membri/e.

ART.8 – MODIFICA DEGLI STATUTI

I presenti statuti possono essere modificati soltanto con l'approvazione della proposta di modifica da parte dei 2/3 di tutti/e i/le membri/e attivi/e.

ART.9 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso dall'Assemblea con una maggioranza dei 2/3 di tutti/e i/le membri/e attivi/e.

Se all'Assemblea convocata per decidere lo scioglimento partecipa meno di tre quarti dei/le membri/e attivi/e, entro un mese deve aver luogo una seconda assemblea. Nella seconda assemblea, qualora fossero presenti

meno di tre quarti dei/le membri/e attivi/e, l'Associazione può essere sciolta anche mediante una maggioranza semplice dei/le presenti.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione deve essere devoluto a enti che perseguano una finalità uguale o simile e che siano al beneficio dell'esenzione fiscale nel cantone Ticino.

ART.10 – ENTRATA IN VIGORE

I presenti statuti sono stati accettati dall'Assemblea costitutiva del 13 maggio 2012 (giorno della mamma) e sono entrati in vigore in tale data.

Ultima modifica: 15 marzo 2016, accettata all'unanimità dall'Assemblea Generale del 14 marzo 2016.

La presidente:

Il cassiere:

La segretaria:

Mara Bianchini

Aron Stocker

Christina Kever